



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SALERNO

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ----- | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ----- | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ----- | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | ----- | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. -----
depositato il 03/12/2021

- avverso PREAVV. PAG. n°
contro:

SO.G.E.T. SOCIETA' DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI SOCIETA' PER AZI ONI
VIA VENEZIA 49 65121 PESCARA

difeso da:

proposto dal ricorrente:

rappresentato da:

rappresentante difeso da:

COPPOLA LUCIANO
VIA ATTILIO BARBARULO 41 84014 NOCERA INFERIORE SA

difeso da:

COPPOLA LUCIANO
VIA ATTILIO BARBARULO 41 84014 NOCERA INFERIORE SA

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

06/05/2022 ore 09:30

N°

1365


PRONUNCIATA IL:

6/5/22

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA II

16/6/22

Il Segretario




v
V I

Handwritten signature


1392

1392





(segue)



SEZIONE


N° 13

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

06/05/2022 ore 09:30



La società a responsabilità limitata _____ impugnava un preavviso bonario di pagamento emesso e notificato a mezzo P.E.C. dalla SO.G.E.T. per il Comune di Salerno in relazione ad I.MU. per l'annualità 2014.

Al riguardo eccepiva:

1. l'ammissibilità dell'impugnativa ed il proprio interesse ad agire;
2. l'incompetenza territoriale dell'adito giudice;
3. la legittimazione passiva del solo Ente della riscossione;
4. la carenza dei poteri legittimanti l'azione di riscossione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973;
5. l'inesistenza della comunicazione diretta a mezzo posta elettronica certificata senza l'intermediazione di un soggetto abilitato dalla legge ai sensi dell'articolo 2 del R.D. numero 639 del 1910;
6. la violazione dell'articolo 149 del codice di procedura civile e la falsa applicazione dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973;
7. l'omessa ovvero invalida notifica degli atti prodromici;
8. il difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti presupposti e della relativa documentazione di notifica degli stessi.

Concludeva chiedendo, previa sospensione, l'annullamento dell'impugnato atto. Spese vinte da attribuire al difensore costituito.

Radicatasi la lite si costituiva in giudizio il Concessionario contestando quanto *ex adverso* dedotto.

Precisava comunque, depositando l'atto emesso in autotutela dal Comune di Salerno, che quest'ultimo aveva accolto parzialmente l'istanza della ricorrente disponendo un discarico parziale di euro 15.960,18 con un residuo importo dovuto pari ad euro 109.348,72.

Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con condanna della parte al pagamento delle spese di giudizio.

Questa depositava apposite memorie illustrative e di replica insistendo per l'accoglimento delle eccezioni di cui all'atto introduttivo del giudizio mentre il Concessionario della riscossione depositava:

1. l'avviso di accertamento numero _____ del 28 ottobre 2019 con copia della ricevuta di avvenuta consegna a mezzo posta elettronica certificata;

2. il discarico parziale disposto dall'Ente accertatore per I.MU. annualità 2013 e 2014.

All'udienza del 6 maggio 2022, sentito il relatore in pubblica udienza ed esaminati gli atti, il Collegio decideva come da dispositivo.

Preliminarmente osserva che, ferma:

1. l'impugnabilità del preavviso bonario;
2. la competenza territoriale di questa Commissione tributaria provinciale;
3. la sussistenza dei poteri legittimanti l'azione di riscossione;

la norma prevede che dall'1 luglio 2017 gli uffici tributi degli enti locali possono notificare gli atti direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dei contribuenti.

Si tratta di un intervento integrativo dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 che deve ritenersi applicabile anche ai tributi locali considerata la sua valenza generale circa la notifica degli atti tributari.

L'articolo 149 bis del codice di procedura civile, in vigore dal 2010, prevede la possibilità di effettuare la notificazione a mezzo posta elettronica certificata se non è fatto espresso divieto dalla legge.

La norma è pertanto applicabile anche al comparto dei tributi locali trattandosi di una previsione di carattere generale.

Nel caso di specie il Comune di Salerno ha notificato a mezzo posta elettronica certificata l'avviso di accertamento in materia di I.MU. per l'annualità d'imposta 2014, come da documentazione versata in atti.

Dall'esame della ricevuta di avvenuta consegna, datata 28 ottobre 2019 e prodotta unitamente al prodromico avviso di accertamento, anche se non dichiarata conforme all'originale elettronico in possesso dell'Ente impositore, non emerge l'allegazione alla stessa del richiamato atto che, al contrario, si ricava dalla risposta all'istanza di autotutela prodotta a distanza di due anni, ovvero il 23 settembre 2021, relativamente a due ingiunzioni di pagamento in materia di I.MU. relative alle annualità d'imposta 2013 e 2014.

Dall'esame di tale ultimo provvedimento notificato alla istante emerge che il discarico parziale inerisce proprio l'avviso di accertamento sotteso all'impugnato preavviso.

Da tanto non può che discendere la cristallizzazione della pretesa non tanto in relazione all'originario avviso di accertamento quanto alla

successiva intimazione di pagamento, certamente entrata, logicamente ed unitamente al primo, nella sfera di conoscenza della odierna ricorrente. Sottolinea, inoltre, attesa l'insussistenza di un obbligo di allegazione agli atti successivi degli atti prodromici comunque pervenuti al destinatario, che le residue eccezioni di parte avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di ricezione dell'avviso di accertamento o, quanto meno, della successiva ingiunzione di pagamento.

Rileva, comunque, che nel preavviso bonario di pagamento l'Agente della riscossione non ha detratto il discarico parziale disposto dallo stesso Ente impositore per l'annualità 2014.

Da tanto discende che l'importo effettivamente dovuto per detta annualità è pari ad euro 109.348,72 e non, come erroneamente riportato, ad euro 125.308,18.

Quanto esposto rende superfluo l'esame di ogni e qualsiasi ulteriore questione o eccezione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara dovuta la somma di euro 109.348,72 e condanna la parte al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.000,00 oltre spese ed accessori se dovuti.

Così deciso in Salerno il 6 maggio 2022.


Il Relatore

Il Presidente

